



# **CITTÀ di ORTONA**

**Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COPERTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23-04-2018

## **ART. 1 OBIETTIVI**

Il Comune di ORTONA, nella predisposizione del presente Regolamento, circa l'insediamento delle attività commerciali nel Mercato Coperto comunale, persegue i seguenti obiettivi:

- 1) Offrire un servizio, in forma fissa e non itinerante alla cittadinanza, al fine di migliorare e rendere efficiente la fruibilità del mercato stesso per i consumatori e la tutela dei prodotti venduti con maggiori informazioni sulla provenienza e qualità;
- 2) Assicurare il principio della libera concorrenza e del contenimento dei prezzi anche attraverso apposite campagne divulgative sulla qualità dei prodotti venduti;
- 3) Promuovere la produzione agricola regionale tipica;
- 4) Favorire l'economia locale.

## **ART. 2 TIPOLOGIA DEL MERCATO**

Il Mercato Coperto è di proprietà del Comune ed è destinato prevalentemente alla vendita del settore merceologico "ALIMENTARI" i cui prodotti specializzati vengono indicati all'atto di concessione di ogni singolo box.

## **ART. 3 TIPOLOGIA DI POSTEGGI**

I posteggi all'interno del Mercato Coperto vengono così suddivisi;

- destinati al commercio su aree pubbliche a posto fisso, di cui alla L.R. 30/2016 e alla somministrazione di alimenti e bevande i box precostituiti individuati dal n°1 al n°22 della planimetria allegata al presente regolamento (all. A);
- destinati ai produttori agricoli i banchi posizionati nella zona centrale individuati nella planimetria allegata al presente regolamento (all. A).

## **ART. 4 SERVIZI DEI BOX**

I posteggi per l'attività di commercio dei prodotti alimentari sono assegnati con box chiuso completi di servizi di rete di acqua e luce. I rivenditori dovranno provvedere all'allaccio del contatore della luce e dell'acqua.

## **ART. 5 SISTEMAZIONE DELLE MERCI - CARICO E SCARICO**

Le merci e derrate esposte nel mercato per la vendita devono essere collocate in modo che non siano a contatto col suolo e ne diventi facile l'ispezione.

Qualunque merce o derrata esistente nel mercato, anche se collocata in disparte e/o in qualsiasi modo celata, viene considerata come posta in vendita e quindi assoggettata alla tassa di posteggio ed alla vigilanza sanitaria.

È vietato occupare, anche in minima parte, gli spazi riservati al transito e non facenti parte della superficie dei posti contemplati dall'art. 3 del presente regolamento.

Il carico e scarico delle merci è consentito solo sulla parte esterna del Mercato Coperto, adiacente Vico Aranci, e nelle aree appositamente destinate per il tempo necessario alle operazioni, che non può superare comunque i 15 minuti per ogni rivenditore.

All'interno dell'area mercatale non è ammessa la circolazione veicolare, fatti salvi i mezzi di emergenza.

## **ART. 6 ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

L'orario di apertura e di chiusura del mercato è stabilito da provvedimento sindacale nel rispetto delle vigenti norme e della L.R. 30/2016. I rivenditori potranno accedere nel mercato un'ora prima dell'orario di apertura ed uscire un'ora dopo l'orario di chiusura per la sistemazione della merce. Gli assegnatari dei box dovranno necessariamente garantire una presenza fissa per tutti i giorni della settimana. Sono vietati all'interno del Mercato Coperto comunale forme di vendita diverse dal commercio su aree pubbliche a posto fisso e prodotti agricoli.

## **ART. 7 OBBLIGHI DI COMUNANZA**

I concessionari non possono apportare alcuna modificazione ai "posti" loro assegnati, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e sono tenuti ad usare bilance in buono stato di conservazione e di pulizia verificate dall'autorità competente.

## **ART. 8 OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI**

I concessionari sono obbligati a tenere pulite le aree all'interno e le aree antistanti i box/posteggio concessi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi, differenziati, negli appositi cassonetti.

I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e depositati negli appositi cassonetti.

Con l'uso del box/posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

È fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

Sarà consentito l'utilizzo di apparecchiature per il riscaldamento e la cottura degli alimenti purchè compatibili con le norme di sicurezza e di antincendio.

È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, grida e schiamazzi.

È assolutamente vietato introdurre cani, sprovvisti di museruola e non tenuti al guinzaglio.

È vietato danneggiare o imbrattare l'ambiente, deteriorare le pareti e gli oggetti di uso comune.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nemmeno con banchi rimovibili e/o temporanei.

Il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza aver ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale.

È consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante la vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

**ART. 9**  
**PUBBLICITA' DEI PRODOTTI**

Le merci esposte nei box e nei posteggi, debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

**ART. 10**  
**TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI ED ETICHETTATURA**

Le merci esposte nei box e nei posteggi debbono recare, inoltre, in modo chiaro e visibile, l'indicazione della tracciabilità del prodotto, così come previsto dai Regolamenti CE n. 104/2000, v. 2065/2001, dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2002 "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo del Parlamento Europeo".

Il prodotto ittico dovrà riportare:

- a) la denominazione commerciale;
- b) il metodo di produzione (prodotto della pesca in mare oppure acque dolci o di acquicoltura);
- c) la zona di cattura.

Inoltre i prodotti alimentari dovranno essere muniti di etichettatura.

**ART. 11**  
**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI BOX E POSTEGGI**

I titolari di posteggi già assegnati all'interno del Mercato Coperto (commercianti a posto fisso e coltivatori diretti) alla riapertura dello stesso, rioccuperanno gli stessi posteggi purché in regola con i pagamenti del canone.

I box e posteggi liberi, di cui all'art. 3, verranno assegnati previo bando pubblico.

L'assegnazione avverrà in base ai seguenti criteri:

- 1) anzianità di iscrizione alla CCIAA per la tipologia dei prodotti che si intende porre in vendita;
- 2) in caso di più richiedenti, con i medesimi requisiti, costituirà titolo di priorità la documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa (DURC);
- 3) data di presentazione della domanda.

La concessione, previo l'accertamento dei requisiti regolamentari e di legge, verrà rilasciata dal Dirigente del settore attività tecniche e produttive.

Il venditore, con l'ottenimento della titolarità della concessione, verserà una cauzione, pari a tre mensilità della tariffa dovuta che verrà restituita a cessazione, per qualsiasi causale, dell'attività commerciale. Detta cauzione è finalizzata al recupero sia delle spese occorrenti per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi che di eventuali morosità addebitabili al concessionario.

La concessione di posteggio, per i nuovi assegnatari, avrà una durata di dodici anni ove non intervenga disdetta da parte dell'interessato (art. 15 L.R. 30/2016).

La concessione per i vecchi assegnatari avrà scadenza il 31-12-2020.

La tassa di occupazione dovrà corrisponderci a rate mensili anticipate, presso l'Agenzia di riscossione incaricata dal Comune, che rilascerà ricevuta/fattura, costituente prova dell'assolvimento dell'incombente.

Gli agenti della locale P.M. provvederanno alla verifica mensile di quanto statuito al capo che precede.

**ART. 12**  
**SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DEL BOX/POSTEGGIO**

La concessione del box preconstituito è strettamente personale. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività il cessionario subentra nella titolarità del

box/posteggio e può iniziare l'attività solo previa presentazione della Scia al Suap - portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it) e verifica, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività commerciale, in ossequio alla L.R. 30/2016 e allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

Nel caso di trasferimento per causa di morte gli eredi assumono la gestione dell'impresa e, previa comunicazione di subingresso al Comune, possono continuare l'attività del dante causa, anche in mancanza dei requisiti soggettivi, per non oltre sei mesi.

In tutti i casi di subingresso i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante. In ogni caso il subentrante dovrà chiedere la diversa titolazione della concessione con apposita domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

### **ART. 13 DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Si intende decaduto, ipso facto, dalla concessione, il titolare:

- a) che non utilizza personalmente il posto assegnatogli, salvo quanto specificato all'art.8 del presente regolamento;
- b) che si rende moroso, al pagamento della tassa dovuta, o che non ossequia l'obbligo del pagamento anticipato della mensilità;
- c) che non effettua la vendita, per un periodo di oltre 4 mesi consecutivi come risulta dall'art.21 del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, eccettuata la chiusura per ferie o per altre legittime motivazioni, previamente concordate ed autorizzate dal Funzionario comunale;
- d) che vende i prodotti ad un prezzo superiore a quello indicato sui cartellini.

La decadenza è accertata e conclamata, con provvedimento motivato del Dirigente del settore, da notificarsi nelle forme di legge.

Nessuna indennità sarà dovuta ai rivenditori per rinuncia, decadenza o revoca della concessione del box/posteggio.

### **ART. 14 SANZIONI**

I rivenditori che contravvengono ai divieti, ovvero agli obblighi previsti nel presente regolamento, sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 48 del Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 27 dell'11.08.2004 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 22.02.2007.

### **ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI**

La vendita dei prodotti alimentari deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti, in particolare è vietata agli operatori non registrati presso l'Autorità Sanitaria competente. La registrazione va effettuata mediante presentazione di scia agli Uffici SIAN e SIAOA della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti.

La Polizia Municipale provvede al servizio di vigilanza nonché a far osservare le disposizioni del presente Regolamento, le ordinanze del Sindaco o suo delegato e le determinazioni assunte in materia.

**ART. 16**  
**TARIFFE**

Per la concessione di box/posteggi nel Mercato Coperto saranno applicate le tariffe di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

**ART. 17**  
**ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra precedente disposizione comunale in materia con esso incompatibile.